



Legge regionale n. 23 del 6 settembre 2023



Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).



Le principali scelte del Piano di Riordino Territoriale (PRT)

La revisione del Piano di Riordino Territoriale (PRT), dopo un decennio di applicazione del primo PRT regionale, va ad operare delle scelte ben precise in un'ottica di semplificazione della governance e di efficientamento dell'erogazione dei servizi ai cittadini:

- Individuazione dell'ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali negli **Ambiti Territoriali Sociali (ATS)**, che rappresentano anche il riferimento all'interno del quale, con le debite eccezioni, dovranno costituirsi tutte le aggregazioni sovracomunali, sia di gestione che di programmazione;
- Promozione dei processi di **fusione tra Comuni**: uno studio che ha analizzato numerosi indicatori di tipo socio-economico ha evidenziato la necessità di ridurre il n. di Comuni per aumentarne la capacità istituzionale;
- Migliorare la governance e incentivare le **forme associative**, ma anche le **aggregazioni tra Comuni** (IPA e Conferenze dei Sindaci), viste come agenti di sviluppo del territorio.

La **legge regionale 6 settembre 2023, n. 23**, allinea la normativa regionale in materia di associazionismo (L.R. 18/2012), Unioni montane (L.R. 40/2012), fusione di Comuni (L.R. 25/1992) e programmazione decentrata (L.R. 35/2001) alla scelte strategiche del nuovo Piano di Riordino Territoriale (PRT), come di seguito analiticamente illustrato.





Modifiche alla L.R. 18/2012

«Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»

- Individuazione dell'**ATS** quale ambito territoriale di riferimento;
- Risorse regionali dedicate prioritariamente ai Comuni che esercitano funzioni fondamentali in forma associata, prevedendo nei provvedimenti regionali punteggi premiali o priorità;
- **Disincentivazione** dello **scioglimento** della forma associativa o del recesso di un Comune, attraverso la decadenza dai benefici attribuiti;
- Revisione delle **aree geografiche omogenee**, che definiscono le dimensioni associative con riferimento ai valori demografici, con l'abbassamento da 8.000 a 6.000 abitanti, relativamente all'area del **basso Veneto**.



Modifiche alla L.R. 25/92

«Norme in materia di variazioni provinciali e comunali»

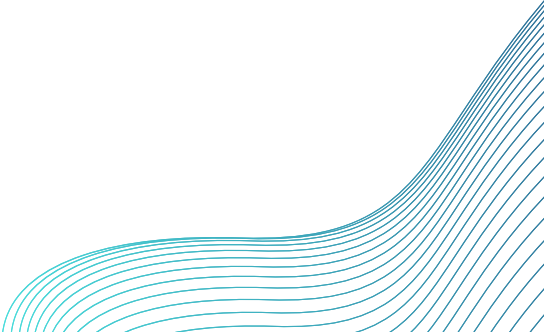


30%

Il **quorum di partecipazione** ai *referendum* di fusione viene abbassato dal 50 al **30%** degli aventi diritto al voto, con ulteriore riduzione al **25%** qualora gli iscritti all'AIRE del Comune interessato superino il **20%** degli aventi diritto.



Inserite **premialità** per i Comuni istituiti a seguito di fusione in tutti i bandi regionali, anche di settore, che prevedano la concessione di risorse ai Comuni.





Modifiche alla L.R. 40/2012

«Nuove norme in materia di unioni montane»

- L'ambito territoriale dell'Unione montana può essere rideterminato nella sola forma dello **scorporo** di un Comune e della sua successiva **aggregazione** ad altro ambito territoriale montano (all'interno del medesimo ATS e della medesima provincia, con eccezioni per la provincia di Belluno), previo accoglimento della proposta da parte della Giunta regionale;
- Ribadita la **specialità** delle funzioni esercitate dalle Unioni montane attraverso il divieto di recesso di un comune da tale forma associativa.



Modifiche alla L.R. 35/2001 «Nuove norme sulla programmazione»

- Individuazione, salve motivate eccezioni, anche per le **Intese Programmatiche d'Area** (IPA), dell'ATS e della provincia quale ambito territoriale di riferimento;
- Incentivazione finanziaria per le IPA regolarmente riconosciute.